

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/90 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

#### A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 165/90<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone, ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di tali prodotti e ha chiuso l'inchiesta nei loro confronti. La Commissione ha successivamente pubblicato due rettifiche del regolamento<sup>(3)</sup>, il dazio provvisorio è stato inoltre prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 1361/90<sup>(4)</sup>.

#### B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio un importatore indipendente che non si era manifestato precedentemente ha chiesto ed ottenuto di essere sentito dalla Commissione ed ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto.

Anche un produttore/esportatore giapponese ha comunicato le sue osservazioni per iscritto.

- (3) Numerosi produttori/esportatori giapponesi hanno chiesto che altre società venissero incluse nell'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 165/90.
- (4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state prese in considerazione e la Commissione ha opportunamente modificato le proprie conclusioni.
- (5) A causa della complessità dell'industria delle DRAM e in particolare dell'internazionalizzazione del processo produttivo, dell'ingente volume di dati da elaborare e da controllare, nonché delle numerose argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

#### C. Prodotti oggetto dell'inchiesta, prodotti simili e industria comunitaria

##### a) Prodotti oggetto dell'inchiesta

- (6) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti da alcuni tipi di microcircuiti detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale)<sup>(5)</sup> assemblati oppure in forma di wafer o di piastrelle trattati, fabbricati con diverse varianti della tecnologia MOS (metal

<sup>(5)</sup> Una DRAM è un circuito monolitico integrato comprendente migliaia di celle di memoria (bit) ciascuna delle quali contiene un transistor e un condensatore. Un programma può essere registrato caricando condensatori ben determinati. Le celle di memoria di una DRAM sono disposte in una matrice rettangolare di colonne e righe, che consente di accedere indipendentemente a ciascuna cella (accesso casuale). La carica elettrica delle celle deve essere rigenerata periodicamente e dopo l'accesso per evitare perdite. La memoria è definita dinamica dato che i condensatori devono essere periodicamente ricaricati. Le DRAM differiscono, tra l'altro, per il tempo necessario per accedere alle informazioni (tempo di accesso) e per la quantità di informazioni che possono essere registrate (densità), espresse in multipli di 1 024 condensatori, Kilobit oppure K.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1990, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 79 (unicamente versione inglese), e

GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 6.